



Associazione Volontari Senza Frontiere

52, Via Martiri della Libertà - 10076 NOLE (Torino) - ITALY

Tel/Fax 0039.011.9296699

C.F./P.IVA 07097800010

Registro Regionale Piemonte Onlus n°92/30.4

e-mail: info@volontarisenzafrontiere.org

sito internet: <http://www.volontarisenzafrontiere.org>

VERBALE DELL'ASSEMBLEA N. 1 DEL 16/06/2021

OGGETTO: MODIFICHE STATUTARIE AI SENSI DELL'ART. 101 CO. 2 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117.

In data 16/06/2021 alle ore 21:00 nei locali della sede dell'associazione siti Nole, Via Martiri della Libertà n. 52, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione Volontari Senza Frontiere.

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Cesare Negro ai sensi dell'art. 8 lettera e) del vigente Statuto sociale nella sua qualità di Presidente.

Assume le funzioni di Segretario la sig.ra Chionio Elena, membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, prendendo atto delle presenze, dichiara l'Assemblea validamente costituita e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- ✓ modifiche statutarie ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno e il Presidente dà avvio all'Assemblea illustrando come l'Associazione abbia l'opportunità di provvedere entro il termine di cui all'art. 101 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017 a modificare il proprio statuto rendendolo conforme alle previsioni di cui al medesimo decreto.

Con le variazioni dello statuto proposto l'Associazione continuerà ad essere qualificata, senza soluzione di continuità, come "Organizzazione di volontariato" ai sensi degli articoli dal 32 al 34 del D.lgs. n. 117/2017, e alle altre norme inderogabili previste dal medesimo decreto in materia di Enti del Terzo Settore, al fine di rendere perfezionabile, ai sensi dell'art. 54 del medesimo decreto, l'iscrizione dell'Associazione stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nell'apposita sezione.

Si dà atto che la base associativa dell'Associazione è formata da un numero superiore a tre, come previsto per le Organizzazioni di volontariato.

Le modifiche allo statuto sono state effettuate sulla base della prassi in materia di Enti del Terzo Settore emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018.

L'Assemblea discute approfonditamente in merito a quanto riferito dal Presidente. È letto integralmente lo statuto proposto quale aggiornamento di quello attuale e ne sono esaminate in particolare le clausole variate rispetto alle attuali.

È specificato che le variazioni degli articoli dello statuto proposte riguardano esclusivamente norme inderogabili e norme derogabili contenute o comunque compatibili con le previsioni del D.lgs. n. 117/2017 e che, all'entrata in vigore del nuovo statuto l'Associazione continuerà a qualificarsi come Organizzazione di volontariato ai sensi del medesimo decreto contenendo lo statuto le specifiche clausole previste per tale tipologia di enti ed avendo intenzione l'Associazione di raggiungere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità con la struttura e il modello giuridico dell'associazionismo di volontariato.

Il Presidente propone quindi di procedere alla votazione.

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, si delibera quanto segue:

- 1) approvare un nuovo statuto dell'Associazione, posto in Allegato al presente verbale, disponendone l'entrata in vigore ed efficacia dal momento di iscrizione nel Registro delle organizzazioni di volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione,
- 2) dalla data di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione potrà qualificarsi anche come Ente del Terzo Settore con utilizzo, oltre all'acronimo ODV che ne qualifica la tipologia, anche dell'acronimo ETS,
- 3) confermare, fino all'entrata in vigore ed efficacia del nuovo statuto, l'integrale validità ed efficacia del vigente statuto,
- 4) autorizzare il Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, antecedentemente, dal Registro delle organizzazioni di volontariato relativo alla sede legale dell'Associazione al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nei medesimi.

È richiesta la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 stesso.

Del che si è redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Stampa di registrazione dell'Ente del Terzo Settore (ETS) con data di registrazione 13 AGO 2021. La stampella include i campi: R.G. (1202), T.R. (979), C.A. (3), e TOTALE. Sono presenti anche le firme del Presidente e del Segretario, e il timbro dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo.

TOTALE	
C.A.	3
T.R.	979
R.G.	1202

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO IL 13 AGO 2021
SERIE 3
TIRIBUTA FINANZIARIA INDICATA RISULTA VERSATA COME
E' ALLEGATO AL MOD. RT
(*) firma su delega del direttore provinciale
Enrico MASTROGIACOMO
Agirola
5046
Agenzia della Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Cuneo

STATUTO

ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE VOLONTARI SENZA

FRONTIERE ODV – ETS"

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", avente la denominazione: "Associazione Volontari Senza Frontiere – Organizzazione di Volontariato", ovvero in forma abbreviata "AVSF – ODV", di seguito denominata AVSF.

1.2 L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.

1.3 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, a sensi di legge..

Art. 2. Sede e durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel **Comune di Nole**, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità



d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28	
marzo 2003 n. 53 e s.m.i., nonché attività culturali di interesse sociali di	
finalità educativa;	
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale	
elencate nel presente articolo dello Statuto;	
f) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
ed al contrasto della povertà educativa;	
g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e s.m.i.;	
h) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di	
promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di	
certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore	
operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in	
via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a	
promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento	
di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del	
produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle	
normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di	
condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,	
nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
j) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18.08.2021 n. 141 e s.m.i.;	

	k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui	
	alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di	
	denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma	
	dell'art. 5 del <i>Codice</i> ;	
	l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti	
	dei consumatori e degli utenti delle attività elencate nel presente articolo,	
	promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.	
	Le attività sono rivolte in particolare a persone svantaggiate in ragione di	
	condizioni personali, fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.	
	3.4 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto	
	confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie,	
	liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed	
	enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società	
	strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e	
	pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la	
	ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.	
	In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:	
	a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle	
	operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento	
	degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di	
	prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od	
	immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei	
	pubblici registri, con enti pubblici e privati;	
	b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;	
	c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine	

	istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché	
	le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività	
	principale;	
	d. esercitare, a norma dell'art. 7 del <i>Codice</i> , attività di raccolta fondi – anche	
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non	
	corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e	
	nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con	
	i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un	
	apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di	
	sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità	
	dell'associazione.	
	3.5 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e	
	strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti	
	con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del <i>Codice</i> , tra cui in	
	particolare le seguenti:	
	- Organizzazione di eventi culturali e ricreativi gratuiti e/o a pagamento, nonché	
	di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse	
	generale;	
	- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.	
	- Commercio, nelle forme previste dalla legge, di prodotti di artigianato dei paesi	
	emergenti destinatari delle attività previste dal presente articolo;	
	Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione	
	4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è	
	costituito:	
	- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti	

con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- i contributi dei soci che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;

- i contributi ricevuti da altri Enti del Terzo Settore, Enti ed Amministrazioni Pubbliche;

- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;

- i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione;

- il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

✓ dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori

effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che

aderiscono all'associazione;

✓ degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

✓ dei contributi da parte di altri Enti del Terzo Settore, Enti ed

Amministrazioni Pubbliche.

4.6 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo

da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire

all'associazione.

4.7 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di

esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto

salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo

perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento

dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione

dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla

associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non

crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a

titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di

Organizzazioni di Volontariato.

5.2 Il numero massimo degli associati ordinari dell'Associazione è fissato in 500.

Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che

condividano le finalità dell'Associazione.

5.3 Sono associati dell'associazione: associati ordinari e associati onorari, secondo la seguente definizione:

- associati ordinari: le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale e i contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;

- associati onorari: le persone, enti o istituzioni che il Consiglio ha facoltà di nominare.

5.4 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

5.5 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

5.6 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

5.7 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Diritti ed obblighi degli associati

5.8 Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5.9 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento

difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il

Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più

opportune.

5.10 È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

5.11 L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di

terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal

presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei

propri associati medesimi.

Ammissione, esclusione e recesso

5.12 L'ammissione degli associati ordinari, quando un posto sia vacante, è

deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente

controfirmata da almeno due associati.

5.13 Il Consiglio Direttivo valuta la domanda ammette o rifiuta la candidatura

in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del Codice.

5.14 L'esclusione di un associato può aver luogo:

- per causa di indegnità;

- per dimissioni;

- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota

annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia

provveduto al pagamento della quota per due anni oppure non abbia provveduto

alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal

Presidente.

5.15 L'esclusione dell'associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal

Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima

assemblea utile.

5.16 Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale.

5.17 Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.

Art. 6. Organi dell'associazione

6.1 Sono organi dell'associazione:

- ✓ l'Assemblea degli associati;
- ✓ il Consiglio Direttivo;
- ✓ il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- ✓ il Segretario e il Tesoriere;
- ✓ l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione.

6.2 Non sono previsti compensi agli organi dell'associazione ed a i soci che prestano attività di volontariato attivo, tranne i rimborsi delle spese vive da questi sostenute che non possono comunque superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti.

6.3 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.7. Assemblea

7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione maggiorenni aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della

quota associativa.

7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del *Codice*.

7.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- ✓ provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- ✓ delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- ✓ delibera sulle modifiche al presente statuto;
- ✓ delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

7.5 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente

comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione.

7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 13, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

7.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
- b. l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- c. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- f. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi

dell'art. 14 del *Codice*;

- g. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- i. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

7.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b. la trasformazione, la fusione, la scissione;
- c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del *Codice* e la nomina dell'Organo di liquidazione.

7.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

7.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

7.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

7.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio

segreto.

Art.8. Consiglio direttivo

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il vice presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.9. Presidente

9.1 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

9.2 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in



casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art.10. Vice presidente

10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.10. Segretario - Tesoriere

10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

10.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

10.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è



svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

10.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 10.3.

10.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

10.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art.11. Libri dell'associazione

11.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'associazione, anche in formato informatico.

11.2 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

Art. 12. Organo di controllo e Organo di revisione.

12.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del *Codice* o facoltativamente su delibera dell'*Assemblea*.

12.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del *Codice*, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del *Codice* e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

12.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

12.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

12.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 13. Bilancio consuntivo e preventivo

13.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

13.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

13.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

13.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del *Codice*.

13.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice*.

Art.14. Avanzi di gestione

14.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della

medesima e unitaria struttura.

Art. 15. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita
Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in
relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali
Liquidatori.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio
residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui
all'articolo 45, comma 1 del *Codice*, e salva diversa destinazione imposta dalla
legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o
dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il
parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente
interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o
secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del
patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.16. Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o
interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di
compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n.
28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato,
con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione,
scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al
giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e

senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Torino.

Art. 17 Foro Competente

17.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Torino.

30.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 18 Regolamenti

18.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Articolo 19 Volontariato nell'Associazione

19.1 L'Ente si avvale delle prestazioni gratuite dei volontari degli Associati che ne fanno parte, come di altri supporti professionali vicini all'Associazione della quale condividono lo spirito di servizio.

19.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e

nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

19.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

19.4 Ai fini del Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

19.5 Le disposizioni di cui al Titolo III del Codice non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

19.6 Tutti coloro che a qualsiasi titolo prestano la propria attività di volontariato nell'ambito dell'attività dell'Ente saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto della Legge, fatta eccezione per tutti coloro che risultano già coperti da idonea polizza assicurativa ai sensi della citata legge.

19.7 L'Associazione può inoltre avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dal Codice.

19.8 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

Art. 20 Responsabilità violazioni amministrative

20.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che

gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

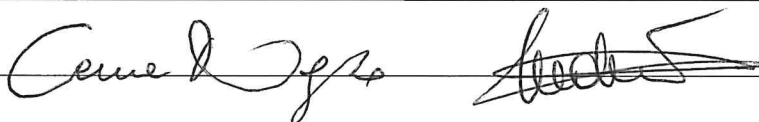
20.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

20.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

20.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 21 Legge applicabile

21.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Organizzazioni di Volontariato e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.



RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MOD. 69

MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI
3	979	13/08/2021	REGISTRO	0,00	TSU21L000979000WE codice identificativo per eventuali adempimenti successivi
			ALTRO ERARIO	0,00	
			ALTRE AZIENDE	0,00	
			TOTALE	0,00	

IMPORTO VERSATO **ESENTE** TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

CODICE UFFICIO
TSU

Si convalidano, sulla base
del contenuto dell'atto,
i dati risultanti dai
Quadri A, B, C e D (E e F)

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA REGISTRAZIONE

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI:		Foglio N. _____ / di tot. _____		N. DI REPERTORIO
CIRIE'				
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO	DATA FINE PROROGA	
	0 7 0 9 7 8 0 0 0 1 0			
TIPOLOGIA DELL'ATTO	ADEMPIMENTO		USO ABITATIVO	
DEPOSITO NUOVO STATUTO	☒ Pro ☐ Ces ☐ Ris		☐ SI	

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N.ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
1	0 7 0 9 7 8 0 0 0 1 0	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SENZA FRONTIERE-ORGANIZZ	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
10076 NOLE	T O	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 52	
N.ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N.ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N.ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N.ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLENO (TO) - Conforme al Provvedimento del 07/04/2011